

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto RIGONI Presidente f.f.

Riccardo PATUMI Consigliere-relatore

Andrea GIORDANO Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 45910 del registro di segreteria,  
promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:

- **ZUCCHERI Mario**, nato a Fidenza il 7/12/1957, cf. ZCCMRA57T07B034L;

- **ODDI Laura**, nata a Parma il 16/05/1972, c.f. DDOLRA72E56G337R;

**Visto** l'atto di citazione;

**Visti** gli altri atti e documenti di causa;

**Uditi**, nell'udienza del 6 luglio 2022, con l'assistenza del segretario sig.ra

Stefania Brandinu:

- il relatore Consigliere Riccardo Patumi;

- il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Domenico De Nicolo;

- l'avv. Mario Ramis, per il convenuto Mario Zuccheri;

Ritenuto in

**FATTO**

1. Con atto di citazione depositato in data 1° marzo 2022, la Procura

Regionale

presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe indicati.

La citazione ha avuto origine dalla lettera del 28 maggio 2019 con la quale il Direttore Generale dell'Ausl di Parma ha inviato alla Procura regionale una denuncia di danno erariale conseguente al risarcimento dell'importo di 5.000,00 euro, liquidato dalla menzionata Ausl alla sig.ra Francesca Merosini a seguito dell'accettazione di una proposta conciliativa formulata nell'ambito di un procedimento di mediazione.

La sig.ra Merosini aveva lamentato danni subiti per la pubblicazione di documenti personali contenenti dati sensibili, allegati alla determina che aveva ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro.

Infatti, dall'atto pubblicato erano stati cancellati i dati personali, ma erano stati comunque pubblicati integralmente gli allegati contenuti nel fascicolo personale, tra i quali i certificati medici.

Il doveroso oscuramento veniva effettuato il giorno successivo rispetto alla pubblicazione, solo a seguito di segnalazione della sig.ra Francesca Merosini.

Responsabile del procedimento per l'adozione della determinazione era il sig. Mauro Zuccheri, mentre la firmataria era la dirigente Laura Oddi.

In particolare, la generazione e pubblicazione del provvedimento con i relativi allegati in visibilità illimitata è dipesa dalla circostanza che il responsabile del procedimento, Mauro Zuccheri, dopo aver apportato ad esso alcune modifiche richieste dal dirigente, non ha "biffato" (cioè, segnato con una croce) nuovamente la casella necessaria ad assicurare la visibilità limitata degli allegati, nonostante fosse a conoscenza che il sistema faceva perdere

**SENT. N. 144/2022/R**

l'opzione di non visibilità a seguito di ogni modifica. A sua volta, la dirigente competente, Laura Oddi, ricevuta la proposta di determinazione alla quale erano state apportate le correzioni richieste, aveva adottato il provvedimento non avvedendosi della mancata selezione dell'opzione di non visibilità degli allegati.

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, a seguito della vicenda, ha emesso titolo di sanzione amministrativa, successivamente pagata nella misura ridotta del 50% dall'Azienda ospedaliera, che in tal modo ha fruito della possibilità offerta per la definizione celere della controversia; inoltre, è stata comminata la pena accessoria della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito del Garante.

Dallo scritto difensivo inviato dal Direttore generale della Ausl di Parma all'Autorità garante emerge che, tra il 2017 e il 2018, su 14 provvedimenti in visibilità limitata, per 2 di essi vi è stato il medesimo errore oggetto del presente giudizio, peraltro commesso dallo stesso operatore (l'altro soggetto danneggiato, come accertato dalla Procura regionale, non ha agito per chiedere i danni).

Da quest'ultimo scritto emerge altresì che, dopo l'errore in argomento, l'Ausl ha chiesto allo sviluppatore del sistema di far comparire un messaggio di testo che avvisa l'operatore che ricorre alla funzione "riprendi" che le impostazioni precedentemente assegnate al documento non vengono salvate. Nelle more dell'adozione di tale soluzione, la Ausl aveva fatto ricorso a una finestra a comparsa automatica (pop-up) la quale avvisava che, in fase di redazione di un documento, la funzione "riprendi" non consentiva di salvare le impostazioni precedentemente assegnate e, in particolare, circa la necessità, qualora la

**SENT. N. 144/2022/R**

scelta iniziale fosse stata quella di limitare la visibilità di un allegato, di ri-flaggare l'apposita casella, prima di inviare il documento alla firma.

A seguito di invito a dedurre, il sig. Mauro Zuccheri non ha inviato deduzioni, né ha chiesto di essere sentito, mentre la sig.ra Laura Oddi ha trasmesso deduzioni ed è stata sentita in audizione, senza che, tuttavia, la Procura abbia ritenuto, sulla base delle stesse, di poter considerare superata nei suoi confronti la valutazione relativa ai presupposti per l'esercizio dell'azione erariale di danno.

La Procura regionale chiede la condanna dei convenuti ritenendo che vi sia stata una grave violazione della normativa a tutela dei dati personali, nello specifico di quelli riguardanti la salute dei cittadini, rilevando che non si può parlare di caso isolato, in quanto gli errori di mancato oscuramento dell'allegato sono stati due.

Ritiene, inoltre, che la circostanza che ciò sia avvenuto all'interno di una Ausl, che tratta continuamente dati sensibili non solo attinenti alla salute dei propri dipendenti, ma anche dei pazienti, renderebbe la negligenza in questione particolarmente grave e meritevole di condanna per il danno subito dalla pubblica Amministrazione in argomento.

Nel rassegnare le conclusioni, la Procura regionale ha chiesto, pertanto, la condanna di Mauro Zuccheri e di Laura Oddi al pagamento della somma complessiva di 5.000,00 euro in favore della Azienda USL di Parma, da suddividersi in parti uguali e, comunque, al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta dovuta da questa Sezione, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo e alle spese di giudizio.

**SENT. N. 144/2022/R**

**2.** In data 2 marzo 2022, il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, ritenendo sussistenti le condizioni per applicare l'art. 131 del codice della giustizia contabile, avente ad oggetto la disciplina del rito monitorio, ha decretato la possibilità per i convenuti di pagare l'80% dell'addebito, pari a 2.000,00 euro ciascuno, somma comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi legali.

La sola sig.ra Laura Oddi ha accettato l'addebito e, conseguentemente, il Presidente, con ordinanza n. 9 del 22 aprile 2022, ha disposto nei suoi confronti la cancellazione della causa dal ruolo e la prosecuzione del giudizio nei soli confronti dell'altro convenuto Mauro Zuccheri.

**3.** In data 15 giugno 2022, il sig. Mauro Zuccheri ha depositato, tramite il proprio avvocato, una comparsa di costituzione e risposta.

Preliminarmente, evidenzia che la procedura di pubblicazione, sull'albo online dell'Ausl di Parma, tramite piattaforma "Babel", all'epoca dei fatti determinava la perdita in automatico, a ogni passaggio dal Dirigente al responsabile del procedimento, dell'opzione relativa alla non visibilità degli allegati, con il connesso rischio che venisse omesso l'oscuramento degli stessi.

Detto rischio sarebbe stato evitabile qualora i dati, una volta inseriti in modalità non visibile, fossero divenuti visibili non in automatico, ma solo se aperti manualmente dal dirigente preposto a sottoscrivere il documento finale. Per tali ragioni l'Ausl, dopo i fatti oggetto dell'odierno giudizio, ha richiesto la modifica del sistema, che ora richiama l'attenzione dell'operatore sull'allegato e sulla scelta se mantenerne o meno la visibilità.

Nel caso oggetto del giudizio, ci sono state molteplici trasmissioni della bozza

**SENT. N. 144/2022/R**

di delibera dal dirigente al responsabile del procedimento, come documentato dalla difesa del sig. Mauro Zuccheri che, peraltro, il giorno prima di commettere l'errore oggetto dell'odierno giudizio, aveva lavorato fino alle 21.40; circostanza che avrebbe favorito detto errore.

Il convenuto richiama giurisprudenza contabile sulla colpa grave, che viene ordinariamente rinvenuta nella sprezzante trascuratezza dei doveri d'ufficio, conseguente comunque ad un errore grossolano, che nel caso di specie non ricorrerebbe. Al contrario, saremmo in presenza di un errore professionale scusabile, determinato dalla critica situazione organizzativa riconducibile esclusivamente all'Amministrazione, che faceva utilizzare un sistema informativo arcaico, privo di accorgimenti idonei a prevenire errori.

Nel rassegnare le conclusioni, il convenuto chiede che, accertata l'insussistenza di responsabilità amministrativo-contabile nei suoi confronti, siano respinte tutte le domande azionate dalla Procura regionale, "*in quanto inammissibili, improcedibili, infondate, non provate o come meglio*", con vittoria di spese.

**4.** All'udienza del 6 luglio 2022, le parti hanno sostanzialmente confermato le richieste in atti, dopo aver esposto le motivazioni sottostanti.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** La domanda giudiziale, in virtù del principio della ragione più liquida, che risponde a una logica di economia processuale e ad un'esigenza di celerità, può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto

**SENT. N. 144/2022/R**

dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., applicabili al processo contabile in base al rinvio dinamico di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 174/2016.

In particolare, nella condotta tenuta dal sig. Mauro Zuccheri questa Corte non rinviene il requisito minimo della colpa grave che, in ragione del dettato di cui all'art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, per il quale "*La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave*", è necessario per poter contestare la responsabilità erariale.

**2.** La colpa grave, in generale, secondo la giurisprudenza contabile, si configura quando risulta che l'agente pubblico, sulla base di un accertamento compiuto *ex ante* e in concreto, non abbia assicurato una condotta connotata da una diligenza minima e non abbia osservato le elementari regole di prudenza; ciò, tenendo conto del comportamento che sarebbe stato ragionevole attendersi da un dipendente pubblico medio addetto alle medesime mansioni.

Affermato il principio generale, occorre evidenziare che le carenze organizzative non riconducibili al presunto responsabile, oltre a poter essere utilizzate dal Giudice nella quantificazione del danno, nel caso in cui risultino particolarmente gravi possono arrivare ad escludere la colpa grave del pubblico dipendente.

Quest'ultima circostanza si ravvisa, a parere del Collegio, nel caso in analisi.

**3.** Il sistema adottato dall'Ausl di Parma all'epoca in cui sono state realizzate le condotte oggetto dell'odierno giudizio, infatti, era assolutamente irrazionale, lì ove determinava la perdita in automatico, a ogni passaggio dal Dirigente al

**SENT. N. 144/2022/R**

responsabile del procedimento, dell'opzione relativa alla non visibilità degli allegati; in tal modo, richiedendo all'operatore di ri-selezionare ogni volta l'opzione di non visibilità degli allegati, di fatto sembrava, contro ogni logica, studiato per privilegiare la visibilità degli stessi.

Ne consegue che, se il sig. Mauro Zuccheri avesse potuto lavorare con un programma più razionale e aggiornato, con ogni evidenza non si sarebbe determinato l'evento dannoso a carico dell'Ausl di Parma.

Le carenze organizzative evidenziate sono, quindi, assorbenti, né può indurre a diverse valutazioni la circostanza, evidenziata da Parte attrice, che l'errore compiuto dal sig. Mauro Zuccheri non è stato isolato giacché anche in occasione della trattazione di un altro procedimento non aveva assicurato l'oscuramento di documenti in visibilità limitata.

Per completezza, è anche utile ricordare come nel caso di specie la bozza di delibera sia stata oggetto di numerose ritrasmissioni dalla Dirigente responsabile al sig. Mauro Zuccheri, responsabile del procedimento la cui attenzione, pertanto, rispetto alla necessità di ri-flaggare la casella destinata a limitare la visibilità degli allegati, è comprensibile possa alla fine essere diminuita. Da ultimo, può essere tenuto in considerazione l'elevato carico di lavoro gravante su quest'ultimo, documentato, come evidenziato nella parte in fatto della presente, dalla difesa del convenuto.

Questa Corte ritiene che, per le considerazioni di cui sopra, debba escludersi che l'elemento soggettivo che ha caratterizzato la condotta del sig. Mauro Zuccheri, seppur colposa, possa essere qualificato in termini di colpa grave. Conseguentemente, il sig. Mauro Zuccheri va assolto.

**4.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel

dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,  
definitivamente pronunciando,

**RIGETTA**

La domanda attorea come da motivazione

Liquida le spese processuali in favore della difesa del convenuto Mauro  
Zuccheri in € 1.000,00, oltre il 15% per spese generali, iva e CPA, da porre a  
carico dell'Ausl di Parma.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2022.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Riccardo PATUMI

Alberto RIGONI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13 settembre 2022

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)